

DECRETO FISCALE OMNIBUS - IMPATTO SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Con la pubblicazione in G.U. del D.Lgs. n. 148/2026 sono state effettuate le modifiche di seguito riportate in merito ai redditi di lavoro dipendente.

Definizione di altri familiari ai fini del welfare

L'art. 12, comma 4-ter, TUIR, modificato dall'art. 1, D.Lgs. n. 148/2026, prevede che quando le disposizioni fiscali fanno solo riferimento ai soggetti di cui all'art. 12 si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'art. 433, c.c. (es. genitori, suoceri, generi o nuore). Qualora, invece, siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti sopra indicati nel rispetto dei limiti reddituali previsti dalla normativa, e, limitatamente alle altre persone elencate nell'art. 433, c.c., è richiesta, altresì, la convivenza con il contribuente o la percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. Tale disposizione è valida dal periodo d'imposta 2025.

Regime fiscale delle auto aziendali

Nuovamente modificato il regime fiscale delle auto concesse ad uso promiscuo ai dipendenti dall'art. 2, D.Lgs. n. 148/2026. Di seguito le principali novità:

- dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore del benefit sarà incrementato del 50%;
- ai veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell'anno 2025 (la precedente disposizione prevedeva fino al I semestre 2025) si applica il regime basato sulle emissioni di CO2 in essere al 2024. Anche per tali veicoli, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore fiscale è aumentato del 50%. Tali ultime disposizioni si applicano anche qualora il veicolo sia stato riassegnato ad altro dipendente;
- eliminata la possibilità di applicare la tassazione delle auto ad uso promiscuo in ragione del valore normale;
- dal 2026 in presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore fiscale dell'auto (eventualmente maggiorato anche del 50% per i vecchi veicoli) è incrementato di un ulteriore 5%. Sono fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, pur non dando luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate. Pertanto, saranno necessari congruagli sul 2026 ma non interventi per sanare i periodi pregressi.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato